

Allegato "E" al numero 86795/16277 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' corrente la Cooperativa sociale denominata:

"Novo Millennio Società Cooperativa Sociale - O.n.l.u.s."

Art. 2 - Sede legale

La Cooperativa ha sede in Monza.

Essa potrà istituire e sopprimere con delibera assembleare sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze. Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni per quanto non diversamente previsto dalle norme in materia di Cooperativa.

Art. 3 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

Tale termine potrà essere prorogato a norma di legge, escludendosi in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO SOCIALE

Art. 4 - Scopo

La Cooperativa è promossa nell'ambito delle attività della Fondazione Caritas Ambrosiana con lo scopo di sviluppare e gestire, con particolare riferimento alla zona Pastorale V (Monza) ed in stretta collaborazione con la Caritas Zonale, i servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi promossi dalla stessa in attuazione dei propri obiettivi statutarî. Si prefigge di sviluppare tutte le attività necessarie e utili alla promozione pastorale e culturale della carità attuando e condividendo le finalità e la cultura della Fondazione Caritas Ambrosiana.

La Cooperativa si ispira ai principi della mutualità e solidarietà senza finalità di lucro di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e della legge 8 novembre 1981 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. Ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, la cura e la presa in carico di soggetti deboli attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari-assistenziali-educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni delle persone, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci.

La Cooperativa sviluppa ed opera secondo principi di mutualità sia esterna che interna. Come nel seguito illustrato, la mutualità esterna è realizzata attraverso il radicamento nel territorio, la messa in rete delle proprie attività e lo stretto rapporto di operatività, informazione e promozione con la comunità sia civile sia ecclesiale.

L'impegno per la mutualità interna si concretizza tra l'altro con l'attiva partecipazione e coinvolgimento dei propri soci, lavoratori, volontari ed anche utenti, alla attività sociale ed imprenditoriale della cooperativa medesima.

La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà sociale e propone servizi in campo sociale, assistenziale ed educativo, volti a favorire e facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, minori, anziani, tossicodipendenti, alcolisti, malati terminali, extracomunitari e quanti altri possano essere riconosciuti dalla società come persone svantaggiate o in stato di emarginazione. Nell'ambito di questo scopo la Cooperativa si propone di promuovere presso le comunità civili ed ecclesiali gli interventi di risposta al bisogno, la loro integrazione con le strutture del territorio, la loro interazione con le comunità per un'effettiva integrazione del soggetto, la loro funzione di sensibilizzazione e di ricerca di modelli di intervento innovativi e sperimentali per rispondere in maniera adeguata e significativa alle diverse forme di povertà manifestate.

La Cooperativa si propone inoltre di promuovere e/o intraprendere iniziative formative e di sensibilizzazione per concorrere alla crescita nella comunità territoriale della sensibilità alla solidarietà e alla condivisione nello spirito della Fondazione Caritas Ambrosiana.

La Cooperativa si propone di operare con terzi al fine di allargare le potenzialità delle proprie attività e di consentire ad esse un effetto moltiplicatore inserendole in una rete di attività lavorative e servizi sociali.

Infine la Cooperativa potrà fornire occasione di lavoro in favore dei propri soci al fine di elevare e migliorare le loro condizioni economiche e sociali.

Art. 5 - Oggetto

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in Italia e all'estero, attraverso la gestione di servizi socio assistenziali-sanitari-educativi comprensivi anche di interventi terapeutico-riabilitativi e di reinserimento sociale a favore di soggetti in difficoltà, emarginati, e/o a rischio di emarginazione e devianza: minori, anziani, famiglie, donne maltrattate e/o vittime della tratta, migranti e richiedenti asilo, senza dimora, persone affette da condizioni e/o malattie invalidanti che compromettano il soma e/o la psiche, persone con problemi di dipendenza e in genere persone povere ed emarginate o a rischio di emarginazione. La Cooperativa ha per oggetto l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni socio assistenziali-sanitarie-educative e terapeutico-riabilitative anche a carattere continuativo, residenziale, semiresidenziale o di assistenza domiciliare a favore di soggetti in stato di bisogno anche per conto di privati o di enti pubblici. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- a) la stipula di convenzioni con Istituti/Enti Pubblici e con i Privati aventi per oggetto interventi a carattere socio assistenziale-sanitario-educativo e terapeutico-riabilitativo, di cura, di assistenza e reinserimento di soggetti in stato di bisogno, emarginati, devianti e/o comunque svantaggiati;
- b) l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento anche professionale. Detti corsi potranno essere di iniziativa propria o acquisiti in convenzione con Enti Pubblici e Privati;
- c) la conduzione di:

- comunità residenziali e semiresidenziali e/o autogestite (anche a carattere familiare) e servizi socio assistenziali-sanitari-educativi anche per minori e adolescenti sottoposti a provvedimenti civili-amministrativi-penal emanati dal Tribunale per i minorenni;

- comunità residenziali e semiresidenziali e/o autogestite (anche a carattere familiare) e servizi socio assistenziali-sanitari-educativi anche per adulti sottoposti a provvedimenti civili-amministrativi-penal emanati dal Tribunale;

d) centri per fornire assistenza e facilitare l'inserimento sociale di soggetti deboli quali: centri di accoglienza, asili, mense, centri di mediazione culturale, centri di ascolto, servizi atti a fornire alloggio temporaneo o comunque assistenza, rispondere ai bisogni primari delle persone in difficoltà;

e) attività, servizi e centri di riabilitazione;

f) centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza per le persone in stato di bisogno;

g) centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo-culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

h) strutture alberghiere, pensionati, case per ferie, case vacanze e campeggi, aperti a singoli, a famiglie e a gruppi ed organizzazioni, con il fine di favorire l'integrazione ed il turismo sociale, purché pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali;

l) servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, infermieristici, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, di cura, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

l) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale;

m) attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

n) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. A tal fine la Cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici, su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico, nonché organizzare congressi, conferenze, concerti ed altre manifestazioni promozionali;

o) possono essere aperti punti vendita occasionali, o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio o conto terzi con scopo ergoterapeutico, riabilitativo educativo e formativo per l'integrazione di persone in stato di bisogno;

p) la Cooperativa può inoltre gestire sedi da utilizzarsi per la realizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento concernenti le tecniche e le discipline richieste per interventi socio assistenziali-sanitari-educativi, anche con il contributo dell'Unione Europea e di enti pubblici e privati.



a) svolgere attività di autotrasporto per conto terzi.

I servizi sopradescritti possono essere prestati, qualora necessario, anche presso i luoghi di eventuale temporanea degenza dei soggetti assistiti quali ospedali, case di cura, case di riposo e case di vacanza.

La Cooperativa potrà svolgere, in Italia e all'Estero, qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti, sia direttamente che indirettamente ai medesimi, a condizione che le attività menzionate non divengano prevalenti e con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo tali attività:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nei limiti consentiti dalla Legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

3) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa potrà aderire a Consorzi di cooperative che facilitino il raggiungimento dei propri scopi sociali e che non siano in contrasto con gli stessi.

TITOLO III DISCIPLINA DEI SOCI

Art. 6 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, purché non inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne lo scopo partecipando alle attività sociali. Inoltre, possono essere soci tutti coloro che siano in condizione di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione dell'oggetto della cooperativa.

I soci possono essere sia persone fisiche, purché maggiorenni, sia associazioni o persone giuridiche, in quest'ultimo caso a condizione che nello statuto sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione o comunque di attività di carattere solidaristico.

Art. 7 - Categorie di soci

I soci della cooperativa appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) soci prestatori,
- b) soci fruitori,
- c) soci sovventori,
- d) soci volontari,
- e) soci di categoria speciale.

A qualunque categoria appartengano, nei limiti e con le modalità di legge i soci contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio di Impresa e concorrono alla gestione complessiva della cooperativa, intervenendo nelle scelte concernenti la formazione degli organi sociali e la elaborazione dei programmi di sviluppo.

Art. 8 – Soci prestatori

Sono soci prestatori coloro che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento dello scopo sociale, mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali in rapporto alla tipologia delle attività ed al volume di lavoro disponibile.

Art. 9 – Soci fruitori

Sono soci fruitori coloro che, direttamente o indirettamente, usufruiscono a vario titolo dei servizi resi dalla cooperativa.

Art. 10 – Soci sovventori

Sono soci sovventori coloro che partecipano ai programmi di sviluppo, ristrutturazione e potenziamento della cooperativa.

I diritti e gli obblighi dei soci sovventori sono regolati dalle disposizioni della Legge 31 gennaio 1992 nr. 59 e dal regolamento della cooperativa.

Art. 11 – Soci volontari

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente a favore della cooperativa, per fini di solidarietà.

I diritti e gli obblighi dei soci volontari sono regolati dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1981 nr. 381.

Art. 12 – Categoria speciale di soci

La cooperativa può istituire la categoria speciale di soci prevista dall'art. 2527, comma terzo del Codice civile.

In tale categoria speciale possono essere ammessi, in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale oppure al loro inserimento nell'Impresa, le persone fisiche maggiorenni che siano in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non può superare un terzo del numero totale dei soci della cooperativa.

La durata della appartenenza del socio alla categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento della ammissione e non può in ogni caso superare i cinque anni.

Per tutto il periodo di appartenenza a detta categoria speciale, i soci non possono essere nominati amministratori e non hanno diritto di voto alle assemblee ma, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo al momento dell'ammissione, godono di tutti gli altri diritti e sono chiamati a adempiere a tutti gli obblighi dei soci della cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale può recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, nel rispetto della procedura di

recesso disciplinata dall'art. 19 del presente statuto. Quanto alla sua esclusione, costituiscono cause di esclusione anticipata rispetto alla scadenza del periodo di formazione ed inserimento, oltre a quelle indicate al successivo art. 21, la ripetuta inosservanza dei doveri inerenti la formazione e l'insufficiente partecipazione ai momenti formativi e di inserimento organizzati dalla cooperativa.

Qualora intenda essere ammesso ad una delle categorie di soci previste dall'art. 7 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato al momento della sua ammissione, deve presentare apposita domanda scritta all'organo amministrativo, con le indicazioni di cui all'art. 14 seguente. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel Libro dei Soci. In caso di mancato accoglimento della domanda, spetta al richiedente il diritto di ricorrere alla assemblea, con le modalità previste dall'art. 15 del presente statuto.

Art. 13 - Domicilio del soci

Indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono, per ogni rapporto con la cooperativa il domicilio del soci è quello risultante dal Libro dei Soci.

Pertanto, ogni comunicazione destinata al singolo socio si intende validamente effettuata se inviata a detto domicilio. Le variazioni del domicilio sono vincolanti per la cooperativa solo se preventivamente comunicate per iscritto dall'interessato all'organo amministrativo.

Art. 14 - Domanda di ammissione

Chiunque intenda essere ammesso ad una delle categorie di soci di cui all'art. 7 o alla categoria speciale di cui all'art. 12 del presente statuto, deve farne apposita domanda scritta all'organo amministrativo.

Se trattasi di persona fisica, la domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo;
- b) la categoria di soci alla quale si chiede di essere iscritto;
- c) i motivi in forza dei quali viene chiesta l'ammissione alla cooperativa, con specificazione delle modalità con le quali si intende partecipare alla vita della cooperativa;
- d) l'ammontare del capitale che ci si impegna a sottoscrivere e versare;
- e) l'espressa dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente le norme dello statuto della cooperativa ed eventualmente del regolamento;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'art. 56 del presente statuto.

Se trattasi di enti, la domanda di ammissione dovrà contenere la denominazione completa e l'esatta natura dell'ente, oltre alle informazioni richieste dalle precedenti lettere da b) ad f) del presente articolo. Alla domanda di ammissione devono essere allegati: lo statuto vigente, idonea documentazione circa la deliberazione dell'organo che richiede l'ammissione con contestuale delega di poteri per la sottoscrizione della domanda, eventuale

documentazione proveniente da autorità pubbliche o registri pubblici attestanti i poteri attribuiti agli organi dell'ente ed ai loro rappresentanti. L'organo amministrativo potrà in ogni caso richiedere ulteriori informazioni e documenti ritenuti utili per l'accoglimento della domanda.

Art. 15 - Accoglimento o rigetto della domanda di ammissione

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide l'organo amministrativo della cooperativa, secondo criteri non discriminatori e coerentemente con lo scopo e l'oggetto sociale.

Nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio di esercizio, gli amministratori illustrano le ragioni delle deliberazioni assunte con riguardo alla ammissione di nuovi soci.

La deliberazione di ammissione o quella di rigetto sono comunicate per iscritto all'interessato. In caso di accoglimento della domanda, gli amministratori procedono tempestivamente ad aggiornare il Libro dei Soci. In caso di rigetto, la comunicazione scritta all'interessato deve indicare i motivi alla base di tale decisione e l'interessato ha facoltà di ricorrere, nei successivi sessanta giorni, alla assemblea dei soci, la quale delibera in merito alla prima occasione utile.

Art. 16 - Obblighi dei soci all'atto della ammissione

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione ciascun socio è obbligato a versare, con le modalità ed i termini stabiliti dall'organo amministrativo, la parte del capitale sottoscritto nonché l'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 28 seguente.

Art. 17 - Trasferibilità delle azioni

Le azioni dei soci sovventori non possono essere cedute dai soci con effetto verso la cooperativa, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo. A tal fine, il socio sovventore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sottoscritta anche dal candidato acquirente. Nella lettera devono essere contenute le indicazioni di cui all'art. 14 precedente. Se, entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'organo amministrativo non comunica per iscritto al socio sovventore il proprio diniego al trasferimento, quest'ultimo si intende accettato. Contro la deliberazione motivata di diniego al trasferimento è ammesso ricorso all'arbitro unico, nei sessanta giorni successivi al ricevimento di detta comunicazione e con le modalità di cui all'art. 56 del presente statuto.

Le azioni dei soci diversi dai soci sovventori non sono trasferibili. Si applicano i termini di preavviso e di esercizio del recesso previsti dall'ultimo comma dell'art. 2530 del Codice civile.

Art. 18 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte ovvero di fallimento o liquidazione, a seconda che il socio sia persona fisica oppure associazione o persona giuridica.

Art. 19 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla cooperativa il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale;
- ne faccia richiesta e ottenga il consenso al recesso da parte dell'organo amministrativo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione, l'organo amministrativo deve verificare se esistono i motivi che legittimano il recesso e, conseguentemente, accoglierlo o respingerlo. In caso di rigetto, gli amministratori devono darne comunicazione scritta all'interessato, che, nel sessanta giorni successivi, può proporre ricorso all'arbitro unico, con le modalità di cui all'art. 56 seguente.

Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla data di accoglimento della dichiarazione di recesso. Per quanto riguarda invece i rapporti mutualistici tra socio recedente e cooperativa, il recesso ha effetto con il termine dell'esercizio in corso al momento della comunicazione della dichiarazione di recesso, se questa viene ricevuta dalla cooperativa almeno tre mesi prima della data di chiusura dell'esercizio; diversamente, il recesso si perfeziona con la chiusura dell'esercizio successivo, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

Art. 20 - Decadenza del socio

L'organo amministrativo delibera, con le maggioranze di cui al successivo art. 48, la decadenza dalla cooperativa nei confronti del socio per il quale sia venuto meno lo status connesso alla partecipazione alla compagine sociale e precisamente:

- nei confronti dei soci lavoratori e dei soci volontari che abbiano cessato, per qualsiasi causa, di prestare la propria opera a favore della cooperativa;
- nei confronti dei soci fruitori che abbiano cessato di usufruire dei servizi della cooperativa;
- nei confronti dei soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'art. 12 precedente, qualora abbiano terminato il programma formativo e di inserimento e non abbiano fatto richiesta di ammissione alla cooperativa.

Per quanto riguarda la procedura e gli effetti della decadenza, si applica quanto previsto dal precedente art. 19 in materia di recesso.

Art. 21 - Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione del socio dalla cooperativa è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio che:

- non ottempera alle disposizioni del presente statuto e del regolamento, se esistente;
- non rispetta le deliberazioni validamente adottate dagli organi della cooperativa;
- senza giustificato motivo e previa intimazione scritta ad adempiere da parte dell'organo amministrativo, non ha ottemperato agli obblighi di versamento del capitale sociale o di qualsiasi altra somma dovuta.

alla cooperativa in base a delibera degli organi sociali o a debiti contratti con la cooperativa stessa;

- senza giustificato motivo non partecipa per più di due volte consecutive alle assemblee della cooperativa;

- nella esecuzione del rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa, commette mancanze, inadempienze o inosservanze tali da determinare la risoluzione del rapporto stesso per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

- arreca, in qualsiasi modo, grave danno materiale o di immagine alla cooperativa.

La deliberazione di esclusione è comunicata dall'organo amministrativo all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tale deliberazione l'interessato può proporre ricorso all'arbitro unico, nel sessanta giorni successivi e con le modalità di cui all'art. 56 seguente.

L'esclusione determina la risoluzione di qualunque rapporto mutualistico pendente e, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 22 – Rimborso delle azioni

I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto al rimborso delle azioni da essi sottoscritte e versate o al minor importo determinato sulla base del bilancio dell'esercizio in cui hanno avuto effetto il recesso, la decadenza o l'esclusione. Il rimborso comprende anche l'eventuale sovrapprezzo versato all'atto della ammissione, qualora sussista ancora nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento del rimborso deve essere fatto entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di cui sopra. In caso di pagamento rateale, si applica quanto previsto dall'art. 2535, terzo comma del Codice civile.

Art. 23 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui all'art. 22 precedente. Per esercitare tale diritto, gli eredi o legatari dovranno presentare copia di atto notorio o di altra documentazione idonea ad attestare il loro status di aventi causa.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, nella richiesta di rimborso dovrà essere specificato il nominativo di colui che li rappresenta tutti nei confronti della cooperativa. In mancanza di indicazione, si applica quanto previsto dall'art. 2347, secondo comma del Codice civile.

Gli eredi e i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio defunto, su loro richiesta e previa deliberazione in tal senso dell'organo amministrativo. Si applica la procedura prevista dagli artt. 14 e 15 del presente statuto.

Art. 24 – Termine di decadenza

Le somme dovute a titolo di rimborso al socio receduto, decaduto o escluso a titolo di rimborso del capitale e dell'eventuale sovrapprezzo, se non incassate nel tre anni successivi alla data di maturazione del relativo diritto, sono acquisite dalla cooperativa e verranno imputate

alla riserva legale.

Art. 25 – Responsabilità in caso di insolvenza della cooperativa

Se, entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio deceduto, decaduto o escluso e gli eredi e legatari del socio deceduto sono obbligati verso la cooperativa, nei limiti di quanto ricevuto a titolo di rimborso delle azioni.

TITOLO IV

CAPITALE – BILANCI – UTILI E RISERVE

Art. 26 – Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è suddiviso in azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque) cadauna. Nessun socio può essere titolare di tante azioni il cui valore complessivo sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila).

Art. 27 – Elementi del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, formato dai conferimenti dei soci, che devono avvenire esclusivamente in denaro;
- b) dalla riserva legale e dalla riserva straordinaria, formate con gli utili di cui al successivo art. 30;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 28 seguente e da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci o per legge.

Tutte le riserve previste dal presente articolo devono considerarsi come indivisibili anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 nr. 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Art. 28 – Sovrapprezzo

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, il socio che richiede l'ammissione alla cooperativa può essere tenuto al versamento di un sovrapprezzo stabilito dall'assemblea. Le modalità ed i termini per il versamento di detto sovrapprezzo sono stabiliti dall'organo amministrativo.

Art. 29 – Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, a norma di legge.

L'assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio deve essere convocata, con le modalità di cui all'art. 33 seguente, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Qualora lo richiedano particolari esigenze o sia previsto dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Art. 30 – Destinazione dell'utile dell'esercizio

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione degli utili di gestione, fermi restando i seguenti criteri:

- una quota non inferiore al 30% degli utili netti deve essere destinata alla riserva legale;
- una quota pari al 3% degli utili netti deve essere destinata al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai

sensi della Legge 31 gennaio 1992 nr. 11.

L'utile netto che residua dopo le attribuzioni di cui sopra potrà essere destinato, in base alla delibera assembleare:

- a dividendo a favore dei soci prestatori e degli eventuali soci sovventori, in misura non superiore a quella consentita dalla legge, tenendo anche conto dei requisiti di mutualità prevalente stabiliti ai fini fiscali;
- ad aumento gratuito del capitale sociale;
- a riserva straordinaria.

Art. 31 – Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze all'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dalla Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio in considerazione dell'apporto lavorativo, quantitativo e qualitativo, prestato alla Cooperativa e quanto da essa corrisposto in termini di compensi e servizi.

L'assemblea chiamata ad approvare detto bilancio delibera sulla destinazione dei ristorni, che potrà essere attribuito ai soci prestatori secondo una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

TITOLO V

ASSEMBLEA – ORGANO AMMINISTRATIVO – ORGANO DI CONTROLLO

Art. 32 – Organi della cooperativa

Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea, che rappresenta l'universalità dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo.

Art. 33 – Tipologia e modalità di convocazione delle assemblee

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie a seconda delle materie poste all'ordine del giorno.

Esse sono convocate dall'organo amministrativo, in Italia o all'estero, con avviso da spedire almeno otto giorni prima a ciascun socio, agli amministratori ed ai membri del Collegio sindacale, se nominato, mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica. A tali fini, l'indirizzo dei soci si intende quello risultante dal Libro dei Soci, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 precedente.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, data e ora dell'assemblea e può prevedere anche una seconda convocazione. Devono inoltre essere indicate le materie poste all'ordine del giorno.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa

regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono altresì presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica, senza che alcuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno; l'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendo domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 34 - Particolari modalità di tenuta dell'assemblea

È altresì validamente riunita l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, che si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati tra loro, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario o al notaio verbalizzante di percepire gli eventuali assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati, a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario o notaio verbalizzante.

Art. 35 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio e delibera in merito alla destinazione degli utili ed alla ripartizione dei ristorni, in conformità ai criteri di cui agli artt. 30 e 31 del presente statuto;
- 2) nomina i componenti l'organo amministrativo e di controllo;
- 3) stabilisce il compenso spettante agli amministratori, ai sindaci e al revisore contabile o società di revisione, se nominati;
- 4) approva i regolamenti interni, in adempimento alle disposizioni di legge, predisposto dall'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità di amministratori e sindaci;
- 6) delibera, su istanza dell'aspirante socio, sulle domande di ammissione non accolte dall'organo amministrativo;
- 7) delibera sul piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte, proposto dall'organo amministrativo, nel rispetto di quanto previsto

dall'art. 6, lettera e) della Legge 2001 nr. 142.

L'assemblea ordinaria delibera inoltre su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 36 – Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria:

1) delibera in merito alle modifiche del presente statuto non richieste espressamente per legge;

2) delibera in merito allo scioglimento della cooperativa;

3) nomina i liquidatori e conferisce agli stessi i relativi poteri.

L'assemblea straordinaria delibera inoltre su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 37 – Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire alla assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci alla data dell'adunanza. Il diritto di voto spetta però ai soli soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni, a condizione che siano in regola con i versamenti nei confronti della cooperativa, a qualunque titolo dovuti.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore complessivo ed il numero delle azioni possedute.

Art. 38 – Rappresentanza in assemblea

Il socio che, per qualsiasi motivo, è impossibilitato ad intervenire personalmente all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può farsi rappresentare da altro socio, purché quest'ultimo abbia diritto di voto.

La delega deve essere data per iscritto e può essere rilasciata anche per le eventuali successive convocazioni dell'assemblea. Essa è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

La stessa persona non può rappresentare più di tre soci.

Non può essere delegato a rappresentare altri soci il socio appartenente alla categoria speciale di cui all'art. 12 del presente statuto.

Art. 39 – Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci che hanno diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda e nelle successive convocazioni, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati per delega e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che nelle successive convocazioni è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci che hanno diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 40 – Svolgimento dell'assemblea e modalità di voto

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, da uno dei vice-presidenti o da altra persona indicata dall'assemblea stessa, a maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati. La assemblea designa altresì il segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea, l'identificazione dei soci presenti e le modalità ed i risultati delle votazioni sono fatti constare da un verbale, redatto dal segretario e sottoscritto da quest'ultimo e dal presidente. Nel verbale devono anche essere riassunte, su richiesta degli interessati, le dichiarazioni dei soci, se pertinenti all'ordine del giorno. Nel caso di legge ovvero quanto il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio, che sostituisce a tutti gli effetti il segretario.

Le votazioni si fanno per alzata di mano ovvero per appello nominale, qualora ne faccia domanda almeno un quinto dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Art. 41 - Organo amministrativo

La cooperativa è amministrata, a seconda di quanto stabilito dall'assemblea di nomina, da un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri. Il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno il presidente ed uno o più vice-presidenti, che svolgono le funzioni ed hanno le attribuzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

L'amministratore unico o la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Art. 42 - Cause di ineleggibilità

Non possono essere nominati a comporre l'organo amministrativo e, se nominati, decadono, coloro che si trovano in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge ed inoltre coloro che ricoprono l'incarico di amministratore, con poteri di gestione, in altre dieci o più società o enti di qualunque tipo.

L'amministratore unico e i membri del Consiglio di amministrazione sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni.

Art. 43 - Durata della carica e sostituzione degli amministratori

L'amministratore unico e i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea, ma in ogni caso per non più di tre esercizi sociali.

Essi sono rieleggibili senza limitazioni.

In caso di Consiglio di amministrazione, se, nel corso di un esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione presa con la presenza di almeno due terzi degli amministratori in carica e a maggioranza assoluta dei voti, previo parere positivo vincolante del Collegio sindacale, se nominato. I nuovi amministratori così nominati durano in carica fino alla prima assemblea ordinaria e, se confermati da questa, scadono insieme a tutto il Consiglio. Se viene invece meno la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, gli amministratori rimasti in carica o, in caso di loro assenza o inerzia, il Collegio sindacale, se nominato, oppure il socio più diligente, devono convocare l'assemblea ordinaria entro trenta giorni, affinché provveda alla sostituzione degli amministratori mancanti.

Per quanto qui non diversamente specificato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 del Codice civile.

Art. 44 - Compiti dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato alla competenza dell'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della cooperativa.

A titolo esemplificativo, esso:

a) deve redigere il bilancio di esercizio e i relativi documenti, avendo altresì cura di indicare, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo sociale e le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;

b) convoca l'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni della stessa;

c) delibera la partecipazione ad aste pubbliche e a licitazioni private, agli appalti, alle trattative private, con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi e di determinare prezzi e condizioni di pagamento, stipulando i relativi contratti;

d) stipula tutti gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni genere, inerenti l'attività della cooperativa;

e) conferisce procure per singoli atti e categorie di atti;

f) assume e licenzia il personale, fissandone le mansioni e la retribuzione;

g) delibera in merito alla adesione della cooperativa ad enti e organismi privati, purché detta adesione sia compatibile con lo scopo della cooperativa;

h) istituisce succursali, agenzie e uffici;

i) delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione del soci, in conformità ai criteri indicati nel presente statuto;

l) delibera in merito all'impiego dei fondi sociali e a tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare ed immobiliare;

m) definisce i programmi dell'attività sociale, nominando, se del caso, direttori tecnici e coordinatori.

Il Consiglio può altresì transigere e compromettere la cooperativa in arbitrati amichevoli; può concedere pegni e fidejussioni; può consentire iscrizioni, trascrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni di ipoteche, anche senza la estinzione del relativo credito garantito od intimato e qualsiasi altra annotazione ipotecaria; può rinunciare ad ipoteche e surroghe legali, esonerando i competenti conservatori da ogni responsabilità; può inoltre compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico e ogni altro ufficio, sia pubblico che privato.

Spetta infine all'organo amministrativo apportare al presente statuto gli adeguamenti necessari in forza di disposizione di legge.

Art. 45 - Delega dei poteri

Fatte salve le limitazioni di legge, il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più amministratori parte delle proprie attribuzioni, determinandone le modalità di esercizio.

Art. 46 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce sia presso la sede della società sia altrove, in Italia o all'estero, ogni qual volta il presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda



scritta dalla maggioranza degli amministratori e dei sindaci, se nominati.

Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni 180 (centottanta) giorni, per esaminare il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione e le operazioni di maggior rilievo poste in essere dagli amministratori delegati.

Art. 47 - Avviso di convocazione

Nell'avviso scritto di convocazione, da inviarsi a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo, se nominato, via telex, telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima e, in caso di urgenza, via telex, telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione, deve essere indicato il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche in assenza di formale convocazione, le riunioni del Consiglio di amministrazione alle quali intervengano tutti gli amministratori ed i sindaci in carica e qualora nessuno dei presenti eccelsca carenza di informazioni sugli argomenti trattandi.

Art. 48 - Quorum

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e devono constare da processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 49 - Particolari modalità di tenuta del Consiglio di amministrazione

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e ove pure deve trovarsi il segretario della riunione, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Art. 50 - Particolari modalità di assunzione delle deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione può decidere anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, a maggioranza assoluta dei membri. Spetta a ciascun amministratore la facoltà di promuovere la decisione, inviando agli altri amministratori e ai sindaci, se nominati, il testo della delibera da adottare o della proposta su cui esprimersi e ciò a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, fax o messaggio e-mail.

Le risposte devono essere inviate non oltre dieci giorni dalla ricezione e devono essere comunicate dal presidente a tutti gli amministratori e ai sindaci entro i dieci giorni successivi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, fax o messaggio e-mail. La mancata risposta scritta nei termini sopra indicati vale come non approvazione del testo della delibera o della proposta.

Art. 51 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della cooperativa spetta all'amministratore

unico o al presidente del Consiglio di amministrazione, se nominato.
La rappresentanza della cooperativa spetta anche agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe ad essi conferite.

Art. 52 - Organo di controllo

Salva diversa disposizione dell'assemblea all'atto della nomina, il controllo contabile è affidato ad un revisore o ad una società di revisione. L'assemblea di nomina fissa il compenso e la durata dell'incarico, che in ogni caso non può essere superiore ad un triennio. Al revisore o società di revisione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2409-bis, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies e 2409-sexies del Codice civile.

Qualora vi sia l'obbligo per legge ovvero sia deliberato dall'assemblea ordinaria, verrà nominato un Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. In questo caso, al Collegio sindacale viene attribuita anche la funzione di controllo e non si darà luogo alla nomina del revisore o società di revisione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma del Codice civile. I membri del Collegio sindacale, se nominato, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio del terzo esercizio. Essi sono rieleggibili senza limitazioni.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53 - Scioglimento e liquidazione della cooperativa

Nel caso di scioglimento della cooperativa per qualsiasi causa, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 54 - Devoluzione del patrimonio

Al termine della liquidazione, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 26 del D.C.P.S. 14 dicembre 1947 nr. 1577 e dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 nr. 59, al netto dell'importo necessario per il rimborso del capitale.

Art. 55 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applica la disciplina speciale di cui alla Legge 8 novembre 1991 nr. 381 e successive modificazioni, nonché la disciplina generale dettata per le cooperative dalla legge. Ai sensi dell'art. 2519 del Codice civile, trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Art. 56 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale arbitrale deciderà secondo diritto. Sede dell'arbitrato sarà Milano.

Monza, il giorno ventisette Maggio duemilaundici.
F.to Marco Meregalli
F.to Mario Erba Notaro

COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'ORIGINALI DEL GIUR

ATTI COSTA DI COMPLESSIVE N. 63 PAGGATE

MONZA, IL 5 Agosto 2011

